

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 27 del 06 Giugno 2025

Oggetto: Comuni di Ameglia e Lerici (SP). Approvazione delle modifiche locali della mappa di pericolosità ai sensi dell'art. 15 comma 2 della disciplina del Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto dell'Appennino Settentrionale (PAI Dissesti) e di quanto previsto dalle misure di salvaguardia adottate con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 40 del 28 marzo 2024.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)";
- al comma 4 prevede che "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono



individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità";

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità;
- al comma 10 prevede che "Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare il comma 1 lettera c), ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016";

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, integrato e modificato da ultimo con decreto interministeriale n. 403 del 13 novembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 18 dicembre 2024, con il n. 4411 nonché' il relativo avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2025, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale "il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante", "provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità", nonché "assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo" e "sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali", e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;



VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 11 prevede che "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTI, inoltre, gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTE le delibere n. 39 e n. 40 della Conferenza Istituzionale Permanente del 28 marzo 2024, riguardanti rispettivamente l'adozione del PAI dissesti, ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del d.lgs. 152/2006 e delle correlate misure di salvaguardia, ai sensi degli articoli 65 comma 7 e 8 e 67 comma 1 del d.lgs. 152/2006, nonché il relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 82 del 8 aprile 2024;

VISTO l'articolo 1 della sopra richiamata delibera n. 40 del 28 marzo 2024, che prevede che:

- "Nelle more dell'approvazione del Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (in seguito PAI dissesti), le disposizioni di cui alla presente deliberazione sono adottate come misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 e dell'art. 67 comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 (art. 1 comma 1);
- Le misure di salvaguardia di cui alla presente deliberazione trovano applicazione a far data dalla pubblicazione dell'avviso di adozione sulla Gazzetta Ufficiale e restano in vigore fino all'approvazione del PAI dissesti distrettuale (...) e alla conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni." (art. 1 comma 2);

VISTO, ALTRESI', l'art. 2 comma 1 della delibera n. 40 del 28 marzo 2024, "A far data dal termine di cui all'art. 1 comma 2, per l'intero territorio distrettuale dell'Appennino Settentrionale:

- a) trovano applicazione le mappe di cui all'art. 6 della disciplina di piano del PAI dissesti distrettuale che, dalla medesima data, sostituiscono quelle dei PAI vigenti; in particolare le mappe di cui all'art. 6 comma 1 della disciplina di piano del PAI dissesti costituiscono il riferimento cartografico unico in materia di pericolosità da dissesti di natura geomorfologica;
- b) le mappe di cui all'art. 6 della disciplina di piano del PAI dissesti sono pubblicate sul sito web dell'Autorità all'indirizzo https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3112;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) e dell'art. 2 comma 2 della medesima delibera n. 40 del 28 marzo 2024:

- "le attività di riesame e le conseguenti modifiche delle mappe di cui all'art. 6 della disciplina di piano del PAI dissesti sono disciplinate ai sensi dell'art. 15 della medesima disciplina e di quanto riportato negli allegati n. 2 e n. 3 della stessa"; (art. 2 comma 1 lettera c)
- "In attuazione di quanto previsto al comma 1, entro 90 giorni dal termine indicato nello stesso comma, l'Autorità di bacino e le regioni del distretto idrografico sottoscrivono accordi



ex art. 15 della legge 241/1990 per disciplinare i casi di riesame delle mappe di cui all'art. 6 della disciplina di piano del PAI dissesti e per definire le modalità di raccordo e coordinamento tra gli enti per l'aggiornamento del quadro conoscitivo"; (art. 2 comma 2)

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della delibera n. 40 del 28 marzo 2024, "Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del PAI dissesti, (...) a far data dal termine di cui all'art. 1 comma 2, per l'intero territorio distrettuale dell'Appennino Settentrionale si applica la disciplina di piano del PAI dissesti, comprensiva degli allegati (...)";

VISTO PERTANTO, l'art. 15 della disciplina del PAI dissesti e in particolare il comma 2 ai sensi del quale "(...) le singole proposte di riesame e modifica della mappa di pericolosità elaborate dall'Autorità di bacino sono pubblicate sul sito istituzionale del distretto per 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione della relativa notizia sul bollettino regionale, al fine di garantire adeguate forme di consultazione e osservazione sulle medesime. Al termine della fase di partecipazione si procede all'approvazione delle modifiche della mappa di pericolosità con decreto del Segretario Generale, valutando le eventuali osservazioni pervenute. Le modifiche approvate ai sensi del presente articolo sono trasmesse ai comuni interessati per il recepimento nei propri strumenti e pubblicate sul sito istituzionale del distretto";

VISTO l'Allegato n. 2 della disciplina del PAI dissesti, recante "Criteri di rappresentazione ed interpretazione delle mappe del PAI dissesti, modalità di visualizzazione ed accessibilità dei dati";

VISTO l'Allegato n. 3 della disciplina del PAI dissesti, recante "Modalità di redazione delle mappe del PAI dissesti e delle proposte di riesame" che definisce i requisiti tecnici, gli standard, i metodi ed i criteri ai quali le mappe del PAI dissesti di cui all'art. 6 della disciplina di Piano e le proposte di riesame delle stesse si devono conformare, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 15 e 17 della disciplina di Piano;

DATO ATTO che gli accordi con le Regioni del distretto previsti dall'art. 2 comma 2 della delibera 40 del 28 marzo 2024, al momento in fase di definizione, non sono stati ancora sottoscritti;

DATO ATTO PERTANTO che, a far data dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'avviso di adozione del PAI dissesti e delle relative misure di salvaguardia, le attività di riesame e le conseguenti modifiche delle mappe di cui all'art. 6 della disciplina di piano del PAI dissesti sono disciplinate dall'art. 2 comma 2 della delibera n. 40, dall'art. 15 della disciplina di Piano e da quanto riportato negli Allegati n. 2 e n. 3 alla stessa disciplina di Piano;

VISTE le note di richiesta contributo e parere di competenza in merito al progetto di fattibilità tecnico economico avente ad oggetto "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico connesso con i fenomeni franosi che interessano l'areale sovrastante la spiaggia di Punta Corvo, in Comune di Ameglia (SP)-Lotto 1" ns. prot. in entrata n. 7725 del 15.07.2024, n. 7871 del 18.07.24, n. 11278 del 21.10.2024, n. 13394 del 17.12.2024 (registrate al protocollo



del Comune di Ameglia rispettivamente al n. 12365 del 15.07.2024, 12636 del 18.07.2024, n. 18024 del 19.10.2024 e n. 21356 del 17.12.2024) e ns. prot. in uscita n. 8871 del 13.08.2024;

DATO ATTO CHE, nell'ambito dell'istruttoria effettuata sulla documentazione del progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi oggetto delle sopra richiamate note e dal sopralluogo congiunto effettuato, sono emerse evidenze che richiedono di adeguare il quadro conoscitivo del PAI "Dissesti" all'effettivo stato dei luoghi, con particolare riferimento al grado di pericolosità che caratterizza la spiaggia di Punta Corvo nel comune di Ameglia (SP) oltre che alla revisione generale della pericolosità del versante per tutta la fascia costiera compresa tra Bocca di Magra e la località Tellaro nei comuni di Ameglia (SP) e Lerici (SP);

DATO ATTO, QUINDI CHE, al termine dell'istruttoria effettuata, questa Autorità, ai sensi dell'art. 15 della disciplina del PAI Dissesti e delle misure di salvaguardia adottate con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 40 del 28 marzo 2024, con nota prot. 2057 del 25 febbraio 2025, a firma del Dirigente dell'Area Pianificazione Assetto Idrogeologico e Frane, ha trasmesso alla regione Liguria e ai comuni di Ameglia e Lerici (SP) una proposta di riesame e modifica locale della banca dati geomorfologica del PAI dissesti e della relativa mappa della pericolosità da dissesti di natura geomorfologica che interessa tutta la fascia costiera compresa tra Bocca di Magra e l'abitato di Tellaro nei comuni di Ameglia (SP) e Lerici (SP);

DATO ATTO che l'Autorità di bacino ha elaborato ed aggiornato la banca dati geografica geomorfologica di cui all'art. 17 della disciplina di PAI dissesti per la fascia costiera sopra indicata ricadente nel territorio dei comuni di Ameglia (SP) e Lerici (SP) con contestuale relativa perimetrazione delle aree a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui all'art. 6 della stessa disciplina;

CONSIDERATO che i contenuti delle banche dati geografiche sopra richiamate sono stati definiti in coerenza ai dati disponibili e a quanto rilevato dai tecnici di questa Autorità e che la definizione delle pericolosità è stata correttamente applicata in coerenza con i principi, i criteri e le definizioni di cui all'Allegato n. 3 della disciplina di Piano del PAI dissesti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della disciplina di piano del PAI dissesti e delle misure di salvaguardia adottate con la citata delibera n. 40 del 28 marzo 2024, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 13 del 26 marzo 2025 il comunicato relativo all'avvio della consultazione e osservazione sulla proposta di riesame e modifica locale della mappa di pericolosità dei comuni di Ameglia (SP) e Lerici (SP) e che da tale data la proposta di riesame e modifica è stata resa disponibile alla consultazione per 30 giorni sul sito dell'Autorità di bacino, nella sezione Piano Assetto Idrogeologico / PAI – modifiche;



DATO ATTO che al termine del periodo di consultazione non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO della proposta del Dirigente dell'Area Pianificazione Assetto Idrogeologico e Frane di procedere all'approvazione delle modifiche della mappa di pericolosità del PAI Dissesti di cui al presente decreto;

RITENUTO, QUINDI, che, in base a quanto sopra richiamato, sussistano le condizioni per procedere all'approvazione delle modifiche della mappa di pericolosità del PAI Dissesti così come risulta dalle banche dati prodotte in originale come documento informatico e archiviate elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibili all'indirizzo web http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3112;

CONSIDERATO che il PAI è stato formato, in originale, come documento informatico, archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità e che ogni modifica successiva al medesimo deve essere formata in modo analogo;

CONSIDERATO, inoltre, che la corretta rappresentazione della perimetrazione delle aree a pericolosità è vincolata alle specifiche pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

tutto ciò visto e considerato,

DECRETA

Articolo 1 – Ai sensi dell'art. 15, comma 2 della disciplina di Piano del PAI Dissesti e di quanto previsto dalle misure di salvaguardia adottate con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 40 del 28 marzo 2024, per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la modifica della mappa di pericolosità del PAI Dissesti dei comuni di Ameglia (SP) e Lerici (SP) per tutta la fascia costiera compresa tra Bocca di Magra e l'abitato di Tellaro nei comuni di Ameglia (SP) e Lerici (SP), così come risulta dalle banche dati prodotte in originale come documento informatico, archiviate elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibili all'indirizzo web: http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3112.

Articolo 2 – Copia del presente provvedimento è notificata alla regione Liguria e ai comuni di Ameglia (SP) e Lerici (SP).

IL DIRIGENTE

(Dott. Lorenzo Sulli)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Gala (Theccucci)

Pagina 6 di 6